



FAQ VQR 2015 – 2019

VERIFICA DEI RICERCATORI

1. I ricercatori che risultano in servizio al 1° novembre 2019 sono conteggiati ai fini del computo dei prodotti da conferire alla valutazione per l'Istituzione in cui sono in servizio alla sopra menzionata data o anche per le Istituzioni di precedente appartenenza nel periodo 2015-2019?

Sono conteggiati solo al fine del computo del numero di prodotti da conferire da parte del Dipartimento e Istituzione in cui prestano servizio al 1° novembre 2019. Fa eccezione quanto previsto dall'art 4 comma 6 del Bando VQR, in base al quale i prodotti della ricerca sono attribuiti all'Istituzione in cui il ricercatore ha svolto la maggior parte del periodo, con riferimento ai ricercatori in convenzione ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge 240/2010 o dell'art. 55, comma 1, del decreto-legge 5/2012 secondo quanto già previsto dalle linee guida MIUR.

2. Ai fini del computo dei prodotti da conferire per ciascun Dipartimento, sarà possibile per l'Ateneo conoscere il numero di mesi nei quali un Professore Ordinario ha svolto l'attività di Commissario ASN?

Sì, nella fase in cui gli atenei saranno chiamati a validare l'elenco dei docenti da considerare per il calcolo dei prodotti VQR, ANVUR metterà a disposizione l'informazione nella apposita procedura informatica che consentirà agli Atenei di controllare quali professori ordinari sono stati commissari ASN per almeno 24 mesi.

3. Come si determina il numero di prodotti da conferire per ciascun Dipartimento?

Per ciascun ricercatore in servizio al 1° novembre 2019, il sistema proporrà il numero di prodotti atteso, in base alle informazioni già presenti negli archivi ministeriali. Nella fase di verifica da parte delle Istituzioni, le stesse potranno inserire eventuali ulteriori causali di riduzione dei prodotti attesi.

Al termine della fase di cui sopra, si procederà alla validazione definitiva da parte delle Istituzioni degli elenchi dei ricercatori. Alla chiusura della validazione, l'interfaccia proporrà per ciascun Dipartimento il numero minimo dei prodotti dovuti qualora la struttura intendesse avvalersi di tutte le riduzioni disponibili (numero minimo di prodotti da presentare) e il numero massimo di prodotti da presentare (pari alla somma del numero dei ricercatori moltiplicato per tre e degli affiliati moltiplicato per uno). L'Istituzione potrà quindi procedere alla indicazione del numero di prodotti da conferire che dovrà essere compreso tra il numero minimo e il numero massimo calcolati come sopra.



4. Le riduzioni legate al ruolo di Direttore di Dipartimento o struttura assimilata sono già presenti nel sistema?

No, tale informazione non è aggiornata in modo omogeneo e quindi non è stata considerata in modo automatico. Di conseguenza i Dipartimenti interessati dovranno inserire tali riduzioni.

CONFERIMENTO DEI PRODOTTI DELLA RICERCA

1. Le istituzioni possono conferire alla valutazione prodotti di ricerca pubblicati in data precedente alla presa di servizio del ricercatore a cui il prodotto è associato? Ad esempio: Se un ricercatore ha preso servizio nel 2018 nell'Istituzione A, quest'ultima può conferire prodotti dello stesso pubblicati tra il 2015 e il 2017?

Sì, l'unico vincolo relativo alla data di pubblicazione è che sia compresa nel quinquennio 2015-2019.

2. L'Istituzione è tenuta a recuperare le pubblicazioni dei dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo tra il 2012 e il 2016 ai fini della definizione del Profilo di formazione alla ricerca (art. 10 punto c)?

No. Ai fini della definizione del Profilo di formazione alla ricerca (art. 10, comma 1, lettera c) del Bando VQR), l'attribuzione dei prodotti dei ricercatori in servizio al 1° Novembre 2019 che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca tra il 2012 e il 2016 all'Istituzione nella quale hanno conseguito il titolo, viene fatta automaticamente utilizzando le pubblicazioni conferite dall'Istituzione in cui il docente è in servizio al 1° novembre 2019.

Più precisamente i prodotti della ricerca associati ad un ricercatore in servizio alla data del 1 novembre 2019 nell'Università A che ha conseguito il titolo di dottore nell'Università B nel 2013, saranno considerati ai fini del profilo del personale permanente (art.10 comma 1 lettera a) del Bando VQR per l'Università A e ai fini del profilo di formazione alla ricerca (art. 10 comma 1 lettera c) per l'Università B. I prodotti dei dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo tra il 2012 e il 2016 ma non sono in servizio alla data del 1° Novembre 2019 in una Istituzione valutata ai sensi dell'art.2 comma 2 non sono presi in considerazione ai fini della definizione del Profilo di formazione alla ricerca (art. 10, comma 1, lettera c).

3. È possibile per una Istituzione non conferire prodotti per parte dei suoi ricercatori, ai quali quindi non risulterebbe associato alcun prodotto per la valutazione? La presenza nell'Istituzione di ricercatori ai quali non è associato alcun prodotto influisce sulla valutazione finale?

SI, è possibile non conferire prodotti per parte dei ricercatori. A solo titolo esemplificativo un Dipartimento composto da 40 docenti (che ordinariamente deve conferire un numero di prodotti pari a 120 senza eventuali riduzioni) può essere valutato sia conferendo 3 prodotti per ciascuno dei 40 docenti, sia conferendo 4 prodotti per 30 docenti e zero prodotti per 10 docenti, ovvero una combinazione dei due estremi. L'ANVUR indicherà nel rapporto finale di valutazione per i vari profili di qualità indicati nell'art. 10 il numero di ricercatori a cui



sono associati i prodotti e la relativa distribuzione. L'eventuale utilizzo di tali informazioni ai fini del riparto della quota premiale del FFO è di competenza del Ministero.

4. Ai fini del computo del numero di prodotti per ciascun dipartimento o struttura assimilata definito all'art. 4 comma 2 delle Linee guida MIUR, è possibile associare ad ogni ricercatore un numero variabile di prodotti purché non superiore a 4?

SI. E' però necessario che le compensazioni avvengano all'interno dello stesso dipartimento o struttura assimilata per assicurare il conferimento del numero di prodotti fissato nella fase di validazione dei ricercatori..

5. Il numero di prodotti per i ricercatori di tipo A, B e a tempo indeterminato e per i ricercatori e tecnologi di EPR può essere facoltativamente ridotto in base alla data di presa di servizio. Quale data viene considerata a tal fine?

La data da considerare per definire il numero di prodotti attesi con le riduzioni consentite per la valutazione è la prima data di presa servizio; quindi se si è stati titolari prima di un contratto da ricercatore di tipo A e successivamente di un contratto da ricercatore di tipo B nel quinquennio 2015-2019 vale la data di presa servizio per il contratto di ricercatore di tipo A.

6. Un ricercatore di tipo A, tipo B o a tempo indeterminato oppure un ricercatore o tecnologo di un EPR, in quali casi ha diritto alla riduzione del numero di prodotti da presentare in funzione della data di assunzione?

Eventuali riduzioni si applicano considerando il periodo di servizio maturato a decorrere dalla data di prima assunzione, a prescindere dalla qualifica. Ad esempio, se un ricercatore di tipo B è stato assunto successivamente al 1/1/2019, ma aveva avuto un precedente contratto come ricercatore di tipo A, per il calcolo della riduzione vale la data del primo contratto come ricercatore di tipo A.

7. Le riduzioni facoltative previste per incarichi o situazioni specifiche (art. 5 comma 6 del Bando VQR) sono riferibili al singolo ricercatore a cui è collegato l'incarico o al dipartimento cui lo stesso afferisce?

Le riduzioni facoltative sono rilevanti ai fini del computo della numerosità di prodotti da presentare per ciascun dipartimento o struttura assimilata. Ad esempio se il ricercatore A è stato direttore di dipartimento per 25 mesi, potrà concorrere alla definizione del numero di prodotti del suo dipartimento con 2 prodotti ma allo stesso ricercatore potranno comunque essere associati fino a 4 prodotti di ricerca.

8. Il calcolo relativo al triplo dei ricercatori in servizio si effettua con riferimento alla singola struttura o alla istituzione nel suo complesso?

Come stabilito all'art. 4 comma 2 delle Linee guida MIUR, il calcolo è riferito alla singola struttura, Dipartimento o struttura assimilabile.



9. Ai fini del calcolo del numero di prodotti della ricerca attesi in relazione a incarichi o situazioni specifiche di cui alla Tabella 3 dell'art. 5 comma 6, come si calcola il numero di prodotti attesi in caso di più situazioni specifiche?

In caso di più congedi relativi sia a periodi diversi nel quinquennio sia a periodi sovrapposti le riduzioni si possono cumulare. Tali riduzioni si considerano però solo se ogni singolo incarico o periodo di congedo è pari ai minimi previsti dalla tabella 3.

10. I prodotti del ricercatore che nella stessa Istituzione ha un passaggio di ruolo nel periodo 2015-2019 da RTD A a RTD B sono conteggiati ai fini di quale profilo dell'art. 10 comma 1?

Sono conteggiati ai fini del profilo delle politiche di reclutamento di cui all'art. 10 comma 1 lett. b).

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE

1. E' possibile calcolare i profili di qualità sulla base di aggregazioni di ricercatori diverse dalle strutture dipartimentali che risultano al 1° novembre 2019 a seguito di successive modifiche nella struttura dipartimentale dell'Istituzione?

NO. In base a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del Bando VQR i ricercatori appartengono all'Istituzione presso la quale risultano in servizio alla data del 1° novembre 2019 e per analogia i dipartimenti o strutture assimilate di afferenza dei ricercatori si riferiscono a tale sopra citata data.

ANVUR si rende comunque disponibile, come fatto in passato in situazioni analoghe, a fornire i profili di qualità previsti dall'art. 10 del Bando riaccorpando le valutazioni in base a nuove aggregazioni che dovranno essere fornite all'ANVUR, fermo restando che la pubblicazione dei risultati prevista dall'art. 10 avverrà sulla base alle strutture dipartimentali alla data del 1° novembre 2019.

TERZA MISSIONE (TM)

ISTITUZIONI VALUTATE

1. La valutazione delle attività TM sarà considerata solo con riferimento all'Istituzione nel suo complesso? Sarà stilata una graduatoria per ciascuna sotto-tipologia di attività?

Per la Terza missione verranno valutate solo le Istituzioni nel loro complesso. Verrà reso disponibile un profilo di qualità dell'Istituzione, distinto per campo d'azione ed espresso nelle cinque categorie di cui all'art. 9 c. 7 del Bando VQR 2015-2019. Verranno segnalati i dipartimenti che hanno presentato/partecipato ai casi studio.

DEFINIZIONE DI TERZA MISSIONE

1. Il DM Linee guida per la VQR 2015-2019, fa sempre riferimento solo alla “valorizzazione dei risultati della ricerca”. Si intendono dunque solo le attività di valorizzazione della ricerca oppure è possibile interpretare la definizione in senso più ampio per includere anche le attività inerenti la produzione di beni pubblici, anche tenuto conto di quanto riportato nelle Linee Guida ANVUR del 7 novembre 2018?

In continuità con le precedenti VQR, la nozione di valorizzazione dei risultati della ricerca è da intendersi in senso ampio, e facendo riferimento ai campi d'azione elencati all'art. 9 c. 3 del Bando VQR, tra cui anche le attività inerenti la produzione di beni pubblici.

SELEZIONE DEI CASI STUDIO

1. Cosa si intende per caso studio?

Per caso studio si intende una relazione descrittiva di una attività di Terza missione, svolta in uno dei campi d'azione indicati all'art. 9 c. 3, il cui impatto sia verificabile nel periodo 2015-19. La descrizione riguarderà non solo le attività, ma anche le condizioni in cui si sono svolte, con particolare riferimento al contesto di riferimento, al ruolo svolto dalla struttura, allo sviluppo temporale, ai soggetti coinvolti e al loro ruolo, alle risorse impiegate e, più in generale, a tutti quegli elementi utili a qualificare le azioni intraprese. Inoltre, il caso studio descriverà in maniera dettagliata l'impatto generato con riferimento all'ambito territoriale, al periodo di riferimento, al valore aggiunto per i beneficiari, alla dimensione economica, sociale e culturale. Da questa descrizione dovrebbe emergere in particolare la differenza tra la situazione antecedente allo svolgimento dell'attività e quella successiva, e tale differenza deve essere verificabile mediante la proposizione da parte dell'Istituzione, di indicatori di impatto, pertinenti e significativi.

2. I casi studio possono riguardare interventi che si sono svolti prima del periodo 2015-2019? In caso affermativo, vi è un limite temporale oltre il quale non è opportuno spingersi? È possibile inserire attività intraprese al termine del quinquennio indicato o, diversamente, è preferibile selezionare casi studio estesi a tutto il quinquennio?

Secondo quanto indicato all'art. 4 c.7 del DM 1110/2019 e, di conseguenza, nel Bando VQR (art. 9), i casi studio devono riguardare interventi e attività che possono essere stati svolti sia prima che durante il periodo 2015-2019, ma che devono aver generato un impatto in una parte o nell'intero periodo 2015-2019.

Non c'è, dunque, alcun vincolo temporale rispetto alla scelta dell'intervento, ma ragioni di opportunità riferibili ai criteri di valutazione, suggeriscono di selezionare interventi su cui si ha una buona disponibilità di indicatori e di altri elementi di evidenza dell'impatto.

Si può considerare come “situazione di partenza” sia un momento antecedente rispetto al periodo di valutazione (2015-19) che un momento intermedio, quando si tratta di attività realizzate ad un certo punto del periodo di valutazione.



3. Possono essere proposti come casi studio interventi di Terza missione non riferibili a nessun Dipartimento specifico, perché sono effettuati a livello complessivo di Istituzione o di più Dipartimenti?

Qualora l'intervento sia riferibile all'intera Istituzione, il caso studio potrà essere riferito alla stessa (caso di studio *istituzionale/interdisciplinare*). Andranno comunque indicati tutti i dipartimenti coinvolti a vario titolo. Analogamente per i progetti che coinvolgono più Dipartimenti.

4. In rapporto al numero di casi studio, se un Ateneo decidesse di presentare tutti casi studio istituzionali e interdisciplinari andrebbe contro la norma di 2 casi studio massimo per Dipartimento?

No, non andrebbe contro quanto previsto dal Bando VQR. Va comunque precisato che in caso di casi studio dipartimentali o interdipartimentali, lo stesso dipartimento non può essere indicato come dipartimento di riferimento per più di 2 casi.

5. Se il numero dei dipartimenti è dispari, il numero di casi si arrotonda all'intero superiore?

Si arrotonda al numero intero superiore. Se un Ateneo ha, per esempio, nove dipartimenti, dovrà presentare cinque casi studio.

6. È preferibile scegliere un caso studio afferente a un singolo dipartimento, a più dipartimenti, o all'intera struttura? La distribuzione rispetto al maggior numero possibile di Dipartimenti e la continuità dell'iniziativa nel periodo di valutazione saranno ritenute entrambe caratteristiche premiali? È preferibile presentare iniziative di ampio respiro e generali, che coinvolgono l'Istituzione (ad esempio, Festival della Scienza) o casi studio verticali, altamente specifici? Vi sono iniziative che per vocazione rispondono meglio ai criteri di cui al c. 5 dell'art. 9?

Il Bando non prevede alcun elemento di preferenza rispetto al numero di strutture coinvolte, al campo d'azione e alla continuità dell'iniziativa, se non nei termini previsti dai criteri di valutazione che potranno avere eventualmente un peso diverso, se deciso da parte del GEV di Terza missione.

DESCRIZIONE DEI CASI STUDIO

1. Oltre ai casi studio di Terza missione, verranno fatte altre richieste agli Atenei sulle strategie generali o l'investimento in risorse umane ed economiche – come previsto nelle ultime linee guida SUA-TM/IS (7/11/2018)? La valutazione da parte dei GEV si baserà, dunque, esclusivamente sui casi studio presentati, senza l'obbligo di fornire ulteriori elementi di contesto?

Il documento Linee guida per la compilazione della Scheda SUA-TM/IS del novembre 2018 prevedeva modalità di rendicontazione diverse e specifiche. Quale è la differenza con i casi studio descrittivi della VQR?



La valutazione del GEV si baserà solo sui casi studio presentati dalle Istituzioni, secondo l'allegato 2 del Bando, dove una parte specifica è destinata anche alla descrizione del contesto di riferimento. Tra gli elementi a supporto è possibile inserire riferimenti a siti internet e altri documenti già pubblicati (soprattutto per dimostrare l'impatto del caso studio), ma non viene richiesto necessariamente il caricamento di nessun altro documento, a parte il caso studio compilato.

Il documento SUA-TM/IS può continuare ad essere utilizzato per fini auto-valutativi e di monitoraggio delle attività svolte, e può fornire anche utili indicazioni sugli indicatori per verificare l'impatto degli interventi scelti come casi studio.

2. È confermato ritenere che ogni caso studio possa essere associato a più campi d'azione?

Sì, con una precisazione. Ogni caso studio deve identificare il principale campo d'azione a cui si riferisce, fatta salva la possibilità di indicare eventuali ulteriori campi d'azione che si ritengono pertinenti.

3. Rispetto alle Linee guida ANVUR del 7 novembre 2018 per la compilazione della SUA-TM/IS, all'art. 9 c. 3, è stato rimosso il rimando all'Alternanza Scuola Lavoro e alle attività di placement, sono stati introdotti nuovi obiettivi come da punti h), i) e j)? Alla lettera e) per cliniche veterinarie, si intendono anche gli ospedali veterinari?

La maggior parte dei campi d'azione di cui all'art. 9 c. 3, richiama con qualche modifica la classificazione proposta nelle Linee guida ANVUR del 7 novembre 2018 per la compilazione della SUA-TM/IS.

Vi sono alcuni campi d'azione che, invece, risultano del tutto nuovi e che seguono le indicazioni date dal DM 1110/2019 all'art. 4 c. 7, ponendo un'enfasi particolare alla dimensione sociale degli interventi e alla loro coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030.

Le funzioni istituzionali inerenti al placement, così come quelle di orientamento, pur essendo rilevanti dal punto di vista della didattica, non rientrano nella definizione di Terza missione data dal Bando VQR.

Alla lettera e) dell'art. 9 c. 3, per cliniche veterinarie si intendono anche gli ospedali veterinari, in ragione della loro funzione di osservatorio epidemiologico.

4. All'art. 9 c. 3, lettera a), si può includere nel campo "valorizzazione della proprietà intellettuale o industriale" l'attività di Ricerca commissionata per il ruolo che ricopre, in alcune aree scientifiche, di importante strumento di collaborazione con realtà industriali internazionali d'eccellenza e il contributo all'implementazione del trasferimento tecnologico?

In questo campo si fa esplicito riferimento alle forme di proprietà industriale o intellettuale. Pur riconoscendo la rilevanza strategica della ricerca commissionata per gli atenei dal punto di vista delle loro relazioni con l'esterno, nel Bando VQR non viene considerato un campo d'azione di attività di Terza missione, bensì uno strumento di finanziamento di queste ultime.



IMPATTO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. Data l'eterogeneità delle attività di Terza missione occorre declinare con maggiore chiarezza i concetti di impatto, verificabilità dell'impatto e caso studio, ad esempio definendo quali sono gli indicatori di impatto che si ritiene siano verificabili per ciascuna tipologia prevista. I dati di impatto devono quindi essere verificabili e/o dimostrati in maniera documentale o solo dichiarati?

Nel Bando non si fa riferimento a una definizione “chiusa” di impatto allo scopo di dare la possibilità alle singole istituzioni di valorizzare al meglio ciò che si ritiene abbia avuto maggiore impatto nel novero delle attività di Terza missione svolte.

L'unico vincolo che il Bando prevede è che il GEV di Terza missione possa verificare l'impatto generato dagli interventi descritti nei casi studio attraverso una serie di indicatori che l'Istituzione deve scegliere e proporre. Questi devono essere non solo pertinenti, ovvero corrispondenti alle descrizioni proposte, ma anche significativi e in grado di dimostrare la differenza rispetto alla situazione di partenza.

Gli indicatori possono essere autocertificati, derivare da attività di monitoraggio interne o esterne o dalla consultazione di beneficiari e stakeholder. Si dovrà indicare nel dettaglio le fonti di rilevazione dei dati e allegare la relativa documentazione.

2. Vi è un'indicazione in merito al contesto di riferimento rispetto al quale considerare l'impatto della attività di Terza missione che verranno sottoposte a valutazione? Gli Atenei a vocazione e azione internazionale come definiscono il proprio “contesto di riferimento”? Saranno premiati ambiti tematici coerenti con il territorio locale o incideranno in misura maggiore la rilevanza nazionale e internazionale?

Per “contesto di riferimento” si intende quello esterno (che può essere locale, nazionale o internazionale), ma anche quello interno, legato alle specificità istituzionali e di mission (strategie, organizzazione, investimenti...) e delle attività svolte dall'organizzazione. La qualificazione e il peso relativo per ogni campo d'azione, del criterio di rilevanza rispetto al contesto, così come degli altri criteri elencati all'art. 9 c. 5, verrà definito nel documento sulle modalità di valutazione che il GEV adotterà.

3. Vi deve essere connessione tra i casi studio e la ricerca svolta dal Dipartimento o dall'Istituzione?

Tra i criteri di valutazione del GEV di Terza missione rientra anche il contributo della struttura proponente, valorizzando l'aspetto scientifico laddove rilevante. Questo significa che se c'è un legame con la ricerca scientifica questo va evidenziato e ne sarà valutata l'intensità, naturalmente però solo nei campi di azione e nei casi studio in cui questo legame è pertinente.

4. Per dimostrare le differenze rispetto alla situazione di partenza, è necessario fare riferimento a indicatori di natura socio-economica, che non sono sempre alla portata dei singoli Atenei e Dipartimenti e gestiti da altri organismi (Camera di Commercio, Confindustria, Regione, ISTAT). Come si estrapola da un sistema così complesso e costitutivamente multi-fattoriale,



il contributo dell'Istituzione? Di che tipo sono le evidenze da addurre per valutare l'effetto sui beneficiari?

Si suggerisce di selezionare interventi su cui si ha una buona disponibilità di indicatori e di altri elementi di verifica dell'impatto. Il documento SUA-TM/IS può fornire utili esempi (ancorché non esaustivi) sugli indicatori per verificare l'impatto degli interventi scelti come casi studio. Gli indicatori possono essere autocertificati o, preferibilmente, derivare da attività di monitoraggio interne o esterne o dalla consultazione di beneficiari e stakeholder, indicando nel dettaglio le fonti di rilevazione dei dati e allegando la relativa documentazione.

5. Si ritiene costituisca valore premiale la scelta di un caso studio in grado di generare impatto su più livelli (economico, sociale e culturale...)?

Sì, all'art. 9 c. 7 si dice che il giudizio "Eccellente ed estremamente rilevante" ed "Eccellente" verrà assegnato ai casi il cui impatto risulta altamente significativo o significativo dal punto di vista sociale, economico e culturale.

Invece i giudizi "Standard" e "Rilevanza sufficiente" riportano un impatto significativo in almeno una delle dimensioni sociale, economico o culturale. Infine, nel caso di "Scarsa rilevanza" o "Non accettabile", non si rilevano sufficienti elementi di apprezzamento in termini di impatto sociale, economico o culturale.

GEV DI TERZA MISSIONE

1. I componenti del GEV di Terza missione verranno scelti dal Direttivo ANVUR o estratti a sorte come i componenti degli altri GEV?

I componenti del GEV di Terza missione verranno scelti dal Consiglio Direttivo ANVUR, e non estratti a sorte, secondo quanto previsto dall'art. 3 c. 7 del Bando e dall'art. 3 c. 5 delle Linee guida MIUR (DM 1110/2019).

UTILIZZO DEI RISULTATI

1. Che impatto avrà la valutazione della Terza missione, sulla distribuzione della quota premiale FFO? In quale percentuale la Terza missione contribuirà alla valutazione complessiva delle Istituzioni?

Quale peso sarà attribuito alla Terza missione, sia a livello di Istituzione, sia di Dipartimento, ammesso che il profilo di qualità della Terza missione è un "profilo dell'Istituzione, distinto per campo d'azione e, laddove rilevante, per Dipartimento" e, considerato che, per le Università, è possibile presentare un numero di casi studio pari alla metà del numero di dipartimenti?

La scelta sull'utilizzo dei risultati inerenti la Terza missione e il relativo peso sono completamente in capo al Ministero dell'Università e della Ricerca.